



TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
nella persona del Dr. M. Ianigro,
ha pronunciato la seguente

DECRETO EX ART. 28 L. 300 del 1970

nel proc. iscritto al n. 484 del ruolo generale per gli affari contenziosi di lavoro dell'anno 2010,
vertente tra

FISAC CGIL – in persona del Segretario Generale Del Rosso Antonio (Avv. M. Boni)

contro

BANCO DI BRESCIA S.p.a. (Avv. S. e T. Florio e L. Zampi)

a scioglimento della riserva assunta in data 11.5.4.2010

premessò

che con ricorso ex art. 28 L. 300/70 depositato il 19.3.2010 FISAC CGIL Comprensorio di Viterbo, ha lamentato che con provvedimento in data 11.2.2010 il Banco di Brescia aveva disposto il trasferimento per esigenze organizzative e senza il preventivo nulla osta di cui all'art. 22 St. Lav. (presso la Filiale di Marta e con decorrenza dall'8.3.2010) della dipendente Melinelli Laura, componente del Direttivo della Sezione Sindacale Aziendale della Fisac Cgil dall'aprile 1997, confermata in tale qualità in occasione del congresso Fisac Cgil del 27.2.2010 e firmataria per la medesima organizzazione sindacale del protocollo di intesa dell'Accordo di fusione tra le OO.SS. e la Banca del Cimino S.p.a. e la CAB S.p.a. da cui era sorta la Banca di Brescia San Paolo Cab s.p.a.; ritenuto il carattere antisindacale della condotta dalla Banca ha chiesto ne fosse ordinata alla medesima la cessazione con la rimozione degli effetti mediante annullamento del trasferimento;

che previo ordine di rinnovazione della notifica del ricorso e contestuale fissazione dell'udienza (come da ordinanza riservata del 31/3-1/4/2010, il Banco di Brescia si è costituito in giudizio, contestando che la dipendente destinataria del trasferimento rivestisse la qualifica di dirigente ex art. 22 St. Lav. ed assumendo

- che detta qualifica costituisse non solo il presupposto di applicabilità dell'art. 22 ma anche del godimento dei permessi retribuiti di cui al successivo art. 23 che, coerentemente con quanto previsto anche dalla Convenzione sui diritti e le relazioni sindacali presso le aziende di credito stipulato in data 18.6.1970 (art. 12), trasfusa nel "Testo Coordinato degli accordi del settore del credito in materia di agibilità sindacali 13 dicembre 2003" (art. 14), attribuisce il diritto ai permessi retribuiti ai soli dirigenti delle RSA;

che la dipendente Melinelli, non essendo mai stata dirigente della RSA, non aveva mai usufruito dei suddetti permessi in tale veste; che infatti sia nel verbale di costituzione della RSA Fisac Cgil del 18.4.1997, sia nella comunicazione inviata dal Coordinamento RSA CAB S.p.a. della Fisac Cgil il 5.11.1998, il dirigente della RSA di Viterbo era riferito essere il sig. Giovanni Barlocchi, il quale, proprio in tale qualità, aveva in seguito sempre usufruito dei permessi sindacali di cui all'art. 23 St. Lav., ciò che mai era invece accaduto per la dipendente Melinelli (la quale, quando aveva avanzato richiesta in tal senso, lo aveva sempre fatto in veste di dirigente dell'O.S. e non della RSA); che l'individuazione e la comunicazione del nominativo del dirigente della RSA, anche ai fini della fruizione dei permessi sindacali, costituisce ormai prassi consolidata di tutte le OO.SS. presenti nel Banco e nel Gruppo UBI di cui il primo fa parte (compresa quella ricorrente);

che conseguentemente, non rivestendo la qualifica di dirigente della RSA, il trasferimento della Melinelli non poteva ritenersi condizionato al preventivo nulla osta e alla tutela di cui all'art. 22 St. Lav.;

che all'udienza di comparizione, ascoltato un informatore, questo Giudice si è riservato la decisione, anche in ordine alla eventuale assunzione di ulteriori informatori come richiesto dal procuratore del Banco di Brescia;
tanto premesso

OSSERVA

L'art. 19 St.Lav. prevede che ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva possano essere costituite Rappresentanze sindacali aziendali nell'ambito a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nella unità produttiva. Ai sensi dell'art. 22 "Il trasferimento dell'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri". L'art. 23 disciplina infine la materia dei permessi retribuiti stabilendo che "I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b). ...".

La vicenda in esame concerne il trasferimento, dall'Agenzia 1 di Viterbo del Banco di Brescia alla Filiale di Marta del medesimo istituto di credito, della dipendente Laura Melinelli, nominata sin dall'aprile 1997 e poi ancora nel congresso del 27.2.2010, componente del Direttivo della Sezione Sindacale Aziendale della Fisac Cgil. La questione controversa tra le parti attiene alla identificazione dei dirigenti delle RSA ed in particolare, se tale possa ritenersi qualsiasi componente che svolga anche solo di fatto tale ruolo (e nell'eventualità anche più di uno) o solo quello formalmente designato per l'incarico, eventualmente coincidente con quello nominato o comunicato ai fini della fruizione dei permessi di cui all'art. 23, n.

In senso non formalistico o nominalistico è certamente l'orientamento ormai consolidato assunto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "La garanzia posta dall'art. 22 dello Statuto dei lavoratori - secondo cui il trasferimento del dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale è consentito solo previo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza - riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell'organismo sindacale suddetto, svolgono, per le specifiche funzioni da essi espletate, un'attività tale da poterli far considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale" (cfr. Cass. Civ. Sez. L, n. 1684 del 05/02/2003 rv. 560258; ma in tal senso anche Sez. I., n. 7386 del 04/07/1991 rv. 472932; Sez. L, n. 480 del 26/01/1989 rv. 461595; Sez. L, n. 11521 del 19/11/1997 rv. 510147). Alla luce di tale orientamento può quindi ritenersi principio acquisito quello per cui la nozione di dirigente non sia strettamente connesso ad una for-

male designazione in tal senso da parte della RSA, ben potendo gli incarichi dirigenziali e direttivi essere ricoperti anche da componenti non formalmente nominati dirigenti.

La successiva questione è tuttavia se la tutela dell'art. 22 possa essere assicurata ad uno o anche a più componenti delle RSA e nel primo caso se esso debba o meno coincidere con quello il cui nominativo sia stato comunicato all'azienda per la fruizione dei permessi sindacali.

La questione è stata diversamente risolta dalla S.C. nelle pronunce succedutesi sull'argomento.

Nella sentenza Sez. L. n. 7386 del 04/07/1991 rv. 472932 la Corte aveva infatti affermato che *"La garanzia posta dall'art. 22 della legge n. 300 del 1970, ..., riguarda solo i dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale, i quali, in quanto responsabili della conduzione dell'organismo sindacale, siano anche titolari del diritto ai permessi retribuiti ex art. 23 della stessa legge"*. In tale pronuncia la Corte, ha sottolineato come l'art. 22 sia inserito nel titolo terzo dello Statuto dei lavoratori, concernente gli obblighi posti a carico dei datori di lavoro; obblighi che in quanto destinati ad incidere sul contratto di lavoro (a differenza dei diritti sindacali di cui al titolo II), postulano una cooperazione del datore di lavoro e sono attribuibili (non a tutti i lavoratori ed alle loro organizzazioni) ma solo ad alcuni soggetti ben determinati [*"Onde deve ribadirsi - secondo quanto già posto in risalto dalla Corte Costituzionale - che "altro sono le norme statutarie poste a tutela della libertà e dignità dei lavoratori e dell'esercizio delle libertà sindacali, oggetto di garanzia generale per tutti coloro che svolgono attività di lavoro subordinato, ed altro è il regolamento dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, quale risulta dalle disposizioni del titolo terzo (art. 19 e seguenti), che disciplina la costituzione di rappresentanze sindacali nelle aziende e nelle loro singole unità produttive, la convocazione di assemblee e lo svolgimento di "referendum" nell'ambito aziendale, i diritti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali (Corte Costituzionale, 8 luglio 1975, n. 189)"*]. In virtù di tali premesse la Corte aveva quindi concluso *"... che il denunciato art. 22 non consente di lasciare indeterminato e senza limitazioni il numero dei dirigenti sindacali da tale norma tutelati in modo speciale. E ciò sul presupposto per cui l'art. 19 determina e limita la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, l'art. 20 determina e limita la possibilità di convocazione di assemblee, l'art. 21 stabilisce le modalità e lo svolgimento dei "referendum", l'art. 23 indica un determinato rapporto fra numero dei lavoratori dell'unità produttiva e numero dei dirigenti sindacali che possono fruire di permessi retribuiti, l'art. 24 precisa che solo i dirigenti sindacali previsti dall'art. 23 hanno diritto anche a permessi non retribuiti"*. Allo scopo di limitare e predeterminare i soggetti beneficiari della tutela, in quella pronuncia si era quindi pervenuti ad una sostanziale identificazione dei dirigenti con quei soggetti che, pur svolgendo solo in fatto funzioni dirigenziali e pur non essendo formalmente nominati tali dalle RSA, fossero stati comunque indicati quali destinatari dei permessi sindacali. Nella specie, coerentemente con tale orientamento e con la tesi esposta dalla Banca, la dipendente Melinelli - che mai era stata indicata quale dirigente della RSA, né aveva fruito dei permessi - avrebbe dovuto ritenersi estranea all'ambito di applicabilità della tutela di cui all'art. 22.

In una sentenza più recente (Sez. L. n. 1684 del 05/02/2003 rv. 560258) la SC ha tuttavia mutato orientamento e nel confermare la sentenza fatta oggetto di censura (la quale aveva qualificato come antisindacale il trasferimento di un rappresentante sindacale aziendale senza il nulla osta richiesto dall'art. 22 l. 20 maggio 1970 n. 300), ha espressamente sostenuto che *"Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale ... si è attenuto a corretti principi giuridici affermando, prima, che per dirigenti delle r.s.a. devono intendersi tutti i delegati che compongono la rappresentanza sicché le prerogative di cui agli artt. 18, 22, 23 e 24 stat. lav. spettano a ciascun componente di detta rappresentanza, e precisando, poi, come il legislatore non esiga alcuna formalità nella nomina di tali componenti"*. Sulla scorta di tali osservazioni la Corte ha quindi sostenuto che, *"la garanzia posta dall'art. 22 dello statuto dei lavoratori ... riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell'organismo sindacale suddetto, svolgano, per le specifiche funzioni da essi espletate, una attività tale da poterli far considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale"*; al componen-

te della RSA che svolga sia pure in fatto un ruolo direttivo, spetta dunque la tutela di cui all'art. 22, a prescindere dall'aspetto nominalistico e formalistico, con la conseguenza che, ove tali compiti siano svolti da più componenti della RSA, a ciascuno di essi va essere assicurata la tutela accordata dalla norma in esame. Un orientamento di tal genere, oltre a ribaltare l'ottica con cui era stata in precedenza inquadrato l'istituto, induce a scindere la nozione del dirigente destinatario della garanzia in esame, da quella propria del beneficiario dei permessi: se infatti i permessi competono solo a quei dirigenti specificamente individuati numericamente e nominativamente, la tutela in materia di trasferimenti coinvolge ogni componente della RSA che svolga anche solo di fatto ruoli dirigenziali.

Questo Giudicante ritiene di doversi adeguare a quest'ultimo orientamento che, nel giudizio espresso dalla S.C., appare coerente con lo scopo di "liberare la materia in oggetto - incentrata su di una visione sostanzialistica dell'iniziativa e dell'azione sindacale - da formalismi capaci di appesantirne l'operatività e di tradirne lo spirito". L'impostazione accolta appare d'altro canto preferibile anche in un'ottica di tutela effettiva delle prerogative sindacali, posto che, limitare la tutela al solo portavoce o segretario della RSA, non impedirebbe alla parte datoriale di disperdere i componenti tra le diverse sedi dell'azienda, rendendo di fatto impossibile l'operatività della rappresentanza sindacale.

Nel caso di specie, il ruolo direttivo ricoperto dalla Melinelli all'interno della RSA non è stato fatto oggetto di contestazione (essendo le obiezioni della banca legate alla carenza di nomina, sia pure per la sola fruizione dei permessi); tale ruolo si evince comunque dalla appartenenza della dipendente all'organismo direttivo della RSA (come da verbale di costituzione del 18.4.1997) e dalla di aver partecipato in qualità di firmataria per l'O.S. di appartenenza alla definizione del protocollo di intesa dell'Accordo di fusione tra la Banca del Cimino S.p.a. e la CAB S.p.a. (da cui era nata la Banca di Brescia San Paolo Cab s.p.a.). Facendo applicazione dei principi esposti al caso di specie deve quindi concludersi che il trasferimento della predetta fosse necessario il nulla osta di cui all'art. 22 S.L.. La mancanza di qualsiasi richiesta in tal senso integra la condotta antisindacale, per la cui configurabilità "... è sufficiente che il comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi cui sono portatrici le organizzazioni sindacali non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali) né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettivo idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero" (cfr. in tali termini, ancora Sez. L. n. 1684 del 05/02/2003 rv. 560258, ma anche Cass., Sez. Un., 12 giugno 1997 n. 5295). Il ricorso va conclusivamente accolto, disponendo l'annullamento del trasferimento operato ed ordinando alla Banca resistente la cessazione dell'attività antisindacale. Il contrasto giurisprudenziale in materia giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.


visto l'art. 28 L. 20.5.1970 n. 300,

- annulla il trasferimento dall'Agenzia 1 di Viterbo alla Filiale di Marta disposto dal Banco di Brescia S.p.a. in data 11.2.2010 con decorrenza dall'8.3.2010 nei confronti della dipendente Melinelli Laura;
- ordina al Banco di Brescia S.p.a. in persona del rappresentante legale la cessazione del comportamento illegittimo;
- compensa intraltemente tra le parti le spese di lite.
- Decreto immediatamente esecutivo ex lege.



- Si comunichi.
Viterbo li, 26 aprile 2010

IL GIUDICE¹
Dr. Mauro LANIGRO



DEPOSITATO
IN CANCELLERIA
IL 27 APR 2010
IL CANCELLIERE
(Maurizio LANIGRO)



FA.
27/40